

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2001

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RODOTÀ, CODRIGNANI GIANCARLA, MILANI, SILVESTRI,
SPINI, ACHILLI, FORTUNA, GALANTE GARRONE, LAU-
RICELLA, MINERVINI, QUERCI, RAFFAELLI MARIO,
SERVADEI, SIGNORILE, SPAVENTA**

Presentata il 17 settembre 1980

Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 dicembre 1972, n. 772, che introduceva nel nostro ordinamento il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza, ha ampiamente dimostrato, nei suoi primi anni di applicazione, quanto fondate fossero le perplessità che da più parti si erano mosse sin dalla sua approvazione.

Il complesso meccanismo della Commissione « inquisitrice », che avrebbe dovuto indagare sulla personalità degli obiettori, si è rivelato, oltretutto assolutamente arbitrario, del tutto inefficiente, risolvendosi in un'opera di mera « registrazione » delle relazioni informative dei carabinieri; i tempi previsti dalla legge per l'accettazione delle domande sono stati sistematicamente superati; si è giunti in molti casi

a concedere il congedo per lo scadere dei termini di età piuttosto che consentire la prestazione di un servizio civile socialmente utile.

Il primo elemento qualificante della presente proposta di legge, che intende sostituire integralmente la disciplina dettata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, è pertanto l'abolizione della Commissione giudicatrice, riconoscendosi un effettivo diritto alla prestazione del servizio civile sostitutivo a tutti coloro che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso delle armi, sempre che siano rispettati i tempi per la richiesta, e il richiedente non sia titolare di licenze, o non sia stato condannato per reati concernenti armi. L'inservanza del termine di tre mesi per l'esa-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

me della domanda da parte del Ministro della difesa comporterà l'accoglimento della domanda stessa.

Non crediamo che tale impostazione prelude ad una progressiva professionalizzazione delle Forze armate, che giudichiamo inopportuna e gravida di conseguenze pericolose per l'ordinamento democratico. Non è certo l'obiezione di coscienza a far correre tale rischio, come d'altronde è dimostrato dall'esperienza di altri paesi democratici (primo fra tutti la Repubblica federale di Germania), in cui un ampio riconoscimento dei diritti degli obiettori non ha minimamente messo in discussione la natura popolare e democratica di un esercito di leva. La maggior durata del servizio civile sostitutivo, rispetto alla leva militare cui l'obietto sarebbe tenuto, ci sembra una garanzia sufficiente dell'impegno degli obiettori, ben più delle « motivazioni personali » difficilmente verificabili cui erano tenuti a dar fede in base alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Un effettivo riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza comporta una piena smilitarizzazione del servizio civile, con la logica sottrazione a leggi e regolamenti militari ed alla competenza dell'autorità giudiziaria militare, risolvendo una situazione di palese incostituzionalità, già d'altra parte eccepita in numerosi processi avanti ai tribunali militari. Ma la garanzia di una piena civilizzazione crediamo venga dalla completa regionalizzazione del servizio civile: ciò comporta non solo una più efficiente organizzazione dei servizi, delle convenzioni con enti e associazioni, dei corsi di formazione per gli obiettori, ma la possibilità di inserire il servizio civile nella programmazione regionale, attraverso il raccordo con le istituzioni democratiche e le organizzazioni dei lavoratori. Si tratta di superare un'ottica che vede nel servizio civile solamente un'area di parcheggio per chi, per fondamentali motivi di coscienza, non ritiene di poter prestare un servizio armato, e concepirlo al contrario come la prestazione di un servizio socialmente utile, nell'interesse di tutta la collettività ed inserito nei programmi di intervento regionali. Al fine di evitare un

impiego distorto degli obiettori, la legge vieterà il loro impiego in sostituzione del personale in sciopero, o non in servizio, o iscritto alle liste di collocamento, e promuoverà le convenzioni con enti che operino nel campo dell'assistenza, dell'istruzione, della salvaguardia del patrimonio agricolo e forestale, come di quello artistico e ambientale, o di ricerche sulla pace e sul disarmo.

Un dato di grande importanza della nostra proposta è il coinvolgimento diretto degli obiettori nella gestione della legge, alla cui stesura hanno d'altronde dato un contributo decisivo. Nelle Commissioni regionali, competenti per tutto quanto riguarda la prestazione del servizio civile, saranno presenti, accanto ai tre membri nominati dal Consiglio regionale e ai tre di nomina sindacale, tre membri eletti dagli obiettori di coscienza in servizio nella regione; gli stessi progetti di lavoro verranno concordati dagli obiettori che dovranno realizzarli e dalla Commissione regionale. Questo sistema riconosce giuridicamente quanto in via di fatto si è già sperimentato utile: l'autogestione dei servizi è stata in molti casi accettata dalla direzione generale della leva, perché riconosciuta come il mezzo più idoneo per individuare progetti di lavoro tali da utilizzare convenientemente la capacità degli obiettori e valutare adeguatamente le caratteristiche degli enti richiedenti; si tratta quindi di dare organicità ad un sistema che, anche per l'aumentato numero delle domande, non può rimanere ancorato all'improvvisazione, pena lo spreco di risorse umane che potrebbero dare un contributo decisivo a progetti di grande interesse sociale.

Coerentemente con l'impostazione che considera l'obiezione di coscienza non solamente dal punto di vista del rifiuto di prestare un servizio armato, ma anche per l'utilità sociale che può derivare a tutta la collettività da un servizio civile efficacemente organizzato, la proposta di legge prevede l'istituzione di un « Fondo nazionale per il servizio civile sostitutivo », cui concorrono non solo le somme iscritte

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

te nel bilancio del Ministero della difesa, proporzionalmente al numero degli obiettori, ma anche quote dei bilanci degli altri Ministeri (Interno, Lavoro e previdenza sociale, Pubblica istruzione, Beni culturali, Sanità, Agricoltura e foreste) interessati ai programmi di lavoro degli obiettori. Anche tale Fondo sarà ripartito e amministrato a livello regionale.

In conclusione, questa proposta di legge intende individuare le modalità più idonee per dare piena cittadinanza nel no-

stro ordinamento all'obiezione di coscienza: da un lato garantendo effettivamente il diritto al servizio civile sostitutivo, non più ostacolato da lungaggini burocratiche e da arbitrarie valutazioni di motivazioni strettamente personali, dall'altro operando perché il servizio stesso sia prestato in modo da porsi come efficace contributo di partecipazione allo sviluppo sociale e culturale della società civile. È per questo che ci sembra di poter sollecitare una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, e sue successive modificazioni.

ART. 2.

Gli obbligati alla leva, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso delle armi per motivi di coscienza, hanno diritto di essere ammessi ad adempiere al dovere di prestare il servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

Non sono comunque ammessi a prestare il servizio civile sostitutivo previsto dalla presente legge coloro che al momento della domanda sono titolari di licenze e autorizzazioni indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

ART. 3.

I cittadini che intendono valersi del diritto di cui al primo comma dell'articolo 2 devono presentare domanda ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall'arruolamento.

Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, deve essere fatta esplicita menzione del diritto degli obiettori di coscienza di prestare il servizio civile sostitutivo.

ART. 4.

Il Ministro della difesa, con proprio decreto, ammette i cittadini di cui all'articolo 2 al servizio civile sostitutivo. Il Ministro della difesa può respingere, con proprio decreto motivato, la domanda dello obiettore di coscienza solo in presenza delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 o per inosservanza dei termini previsti nell'articolo 3, tenuto conto altresì dell'eventuale evoluzione della personalità.

Il Ministro decide entro tre mesi dalla presentazione della domanda. La inosservanza del termine comporta accoglimento della domanda.

La presentazione alle armi è sospesa sino a quando sulla domanda non sia intervenuta una decisione definitiva.

ART. 5.

I cittadini ammessi ai benefici della presente legge prestano servizio civile sostitutivo per un tempo superiore di tre mesi alla durata del servizio di leva a cui sarebbero tenuti.

Il servizio civile sostitutivo viene svolto presso enti pubblici o privati, associazioni o organizzazioni convenzionati con la regione, operanti nei seguenti settori: assistenza, istruzione, animazione culturale, salvaguardia e incremento del patrimonio agricolo e forestale, difesa e conservazione del patrimonio artistico e ambientale, ricerche sulla pace e sul disarmo.

ART. 6.

Il Ministero della difesa invia il decreto di cui all'articolo 4, entro 30 giorni dalla sua emissione, all'interessato e all'ente regione nella cui giurisdizione territoriale risiede il cittadino ammesso al servizio civile sostitutivo.

Il Ministero della difesa, in attesa dell'organizzazione presso la regione del servizio sostitutivo civile di cui all'articolo seguente, distacca gli ammessi presso enti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pubblici o privati, associazioni o organizzazioni, operanti nei settori indicati nel secondo comma dell'articolo 5, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni.

ART. 7.

L'opera prestata dagli obiettori di coscienza non può:

a) essere sostitutiva dell'attività del personale, non in servizio, previsto nell'organico dell'ente presso il quale si svolge il servizio civile sostitutivo;

b) essere sostitutiva dell'opera dei lavoratori iscritti negli elenchi compilati in base alle vigenti leggi per l'avviamento al lavoro;

c) essere sostitutiva di quella dei lavoratori che stiano esercitando il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione;

d) consistere in attività che abbiano obiettiva relazione con la produzione di materiale impiegabile a scopi bellici.

ART. 8.

Sono istituiti presso l'ente regione corsi di formazione e di orientamento della durata di un mese, presso i quali tutti gli obiettori di coscienza, ammessi al servizio civile sostitutivo e residenti nel territorio della regione, iniziano il proprio servizio entro l'anno di partenza del contingente di leva a cui erano assegnati.

L'obiettore di coscienza può richiedere, per giustificati motivi, di essere assegnato ad un corso di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza.

Durante il corso di formazione ed orientamento, gli obiettori, di concerto con la commissione regionale di cui all'articolo 9, decidono un progetto di lavoro e destinazione presso gli enti locali, patronati, enti di formazione professionale, e le altre organizzazioni della regione convenzionati con l'ente regione per il servizio civile sostitutivo.

ART. 9.

Sono istituite le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo. Le regioni provvedono alla loro costituzione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Esse decidono:

a) sulle domande di convenzione presentate da enti pubblici e privati, da associazioni o organizzazioni;

b) sulle domande di assegnazione ai corsi di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza dell'obiettore di coscienza;

c) sui trasferimenti dell'obiettore di coscienza da un ente locale all'altro o da una organizzazione all'altra.

d) sulle controversie tra obiettori di coscienza ed enti locali o organizzazioni presso cui l'obiettore di coscienza svolge il proprio servizio civile sostitutivo.

Le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo curano:

1) l'organizzazione periodica di corsi di formazione nella regione e la loro amministrazione;

2) la gestione amministrativa o finanziaria relativa agli obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo presso gli enti convenzionati presenti nella regione;

3) il registro pubblico degli enti convenzionati nella regione e dei relativi programmi.

ART. 10.

Le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo sono composte da nove membri di cui:

a) tre nominati, per la durata di tre anni, dal consiglio regionale;

b) tre nominati, per la durata di un anno, dagli obiettori di coscienza in servizio civile nella regione;

c) tre nominati, per la durata di tre anni, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 11.

L'ente regione comunica al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile sostitutivo da parte dell'obiettore di coscienza.

I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestiva comunicazione.

ART. 12.

I cittadini che prestano il servizio civile sostitutivo sono equiparati, ai soli effetti del trattamento economico, ai cittadini che prestano servizio di leva e godono delle facilitazioni e riduzioni previste per questi ultimi, in particolare per ciò che riguarda le licenze e le facilitazioni di viaggio. L'assistenza sanitaria è assicurata dall'ente regione.

ART. 13.

I cittadini che prestano il servizio civile sostitutivo non possono assumere impieghi e uffici pubblici e privati e intraprendere attività professionali. I trasgressori decadono dal beneficio del servizio civile sostitutivo e sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno.

Per coloro che già svolgono le attività e le funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni vevoli per i cittadini che prestano il servizio di leva.

ART. 14.

Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo:

a) chi omette senza giusto motivo di presentarsi entro quindici giorni al corso di formazione ed orientamento presso cui è assegnato;

b) chi contravviene a quanto disposto dagli articoli 2, 13 e 15 della presente legge.

Il provvedimento è adottato dal Presidente del consiglio regionale, sentita la commissione regionale per il servizio civile sostitutivo e viene comunicato, a cura dell'ente regionale, al Ministro della difesa. La Commissione regionale, per esprimere il parere di cui sopra, deve ascoltare l'obiettore di coscienza interessato al provvedimento, che può farsi assistere da un difensore di propria fiducia.

ART. 15.

Ai cittadini che prestano il servizio civile sostitutivo è vietato detenere e usare armi e munizioni indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e munizioni predette.

È fatto divieto all'autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente.

Chi trasgredisce i divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila e inoltre decade dai benefici della presente legge.

ART. 16.

I cittadini che prestano il servizio civile sostitutivo possono ottenere il rinvio di tale servizio negli stessi casi in cui è possibile il rinvio del servizio di leva.

ART. 17.

Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuta di iniziare o di continuare a svolgere il servizio civile sostitutivo, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da

uno a due anni. Ai fini dell'espiazione della pena si tiene conto dell'eventuale periodo di servizio sostitutivo già compiuto.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 2.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio civile sostitutivo.

L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono anche far domanda di essere arruolati nelle forze armate. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare di leva.

Sulle domande decide il Ministro della difesa.

ART. 18.

In tempo di guerra gli ammessi a prestare il servizio civile sostitutivo sono assegnati, se necessario, ai servizi di protezione civile non militarizzati.

ART. 19.

Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge, è istituito presso il Ministero del tesoro il « Fondo nazionale per il servizio civile sostitutivo », da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato.

Il Fondo è costituito:

a) da una quota parte delle somme attualmente iscritte per attività nel bilancio dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dei beni culturali, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste. Tale quota è commisurata al numero di obiettori destinati ad attività proprie dei Ministeri indicati;

b) da una quota parte delle somme attualmente iscritte nel bilancio del Ministero della difesa, pari al costo annuo di un soldato in servizio militare di leva moltiplicato per il numero degli obiettori.

Il Fondo è ripartito tra le regioni in base al numero degli obiettori.

Fino alla costituzione del Fondo, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi capitoli di spesa già previsti nel bilancio del Ministero della difesa, che stipulerà con le regioni interessate le necessarie convenzioni.

ART. 20.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni devono emanare le norme regolamentari necessarie alla sua attuazione.

ART. 21.

Per i reati previsti dalla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.